



SENTENZA N.15/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74530** R.G. introdotto con ricorso in riassunzione, depositato il 7.11.2024, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. **(omissis)**) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Sarro unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;

(pec: carlo.sarro@avvocatismcv.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso a mezzo del **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** – Cna – con sede in Chieti (CH), viale Benedetto Croce n. 154, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dal proprio dipendente col. Lorenzo Graticola (pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it)

FATTO

L'odierno ricorrente, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri ed attualmente in pensione, si è rivolto a questo Giudice per ottenere l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e di conseguenza della pensione in godimento con ricalcolo:

- dell'anzianità di servizio in considerazione del periodo di leva prestato in marina;
- dell'avanzamento in grado in considerazione del servizio pregresso svolto in Marina Militare e del grado rivestito all'atto della incorporazione nell'Arma dei Carabinieri;
- dell'avanzamento in grado e del cd. "ruolo apicale", essendo stato posto illegittimamente in pensione mentre era in malattia ed a carico dell'Ente Militare sanitario.

Nello specifico, lamenta l'erroneo calcolo dell'anzianità, rimarcando di essere cessato dal servizio in data 11.4.2018 e non in data 11.9.2017, come erroneamente riportato sul modello PA04;

Domanda, altresì, l'inclusione di:

- indennità ed emolumenti connessi a mansioni specifiche e specialistiche relative anche alla sorveglianza sanitaria ed alla sicurezza sul lavoro ed indicate in ricorso alle lett. a), b) e c);
- indennità ed emolumenti previsti nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata in ricorso e non riportati sul modello PA04;
- somme (stipendio base ed indennità accessorie) non computate dalla Amministrazione datrice di lavoro e dovute in conseguenza dell'assoluzione sia in sede penale che disciplinare;
- maggiorazioni spettanti per i periodi di servizio prestati con sottoposizione a lavori usuranti e ad agenti nocivi (in particolare all'amianto);

- indennità indicate ai precedenti punti e non considerate dalla Amministrazione datrice di lavoro in conseguenza del demansionamento e della illegittima declaratoria di non idoneità alla mansione.

Con memoria di costituzione del 10.3.2025, il Ministero della Difesa ha preliminarmente eccepito:

- l'irricevibilità del ricorso per mancata riassunzione nel termine trimestrale di legge decorrente dalla comunicazione della sentenza di Appello n. 108/2023 nonché per erronea individuazione della Avvocatura di Stato in quella Generale di Roma in luogo di quella di Napoli territorialmente competente;

- il difetto di giurisdizione parziale di questa Corte in relazione alle domande di cui ai punti 5 e 6 del ricorso, come statuito dal Giudice di Appello nella sentenza n. 108/2023.

Nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso per infondatezza evidenziando:

- in ordine alle domande di cui ai punti 1, 2 e 3 del ricorso tutte tendenti ad ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera e del ricalcolo della pensione, il riconoscimento dei servizi prestati, compreso quello svolto in Marina, la regolarità sia delle variazioni matricolari che degli aggiornamenti dei Modelli PA04 ritualmente comunicati all'INPS;

in relazione a specifiche indennità che, sin dal 2014 è stata data applicazione alla sentenza del Tar Lazio n. 984/2014 per l'assegnazione dell'indennità di operatore subacqueo con la corresponsione degli arretrati e degli interessi legali e che tutte le competenze accessorie maturate sono state inserite nei Modelli PA04 trasmessi, in via telematica e per competenza, all'INPS di Napoli nel luglio 2017 e nel dicembre 2017;

- in ordine alle domande di cui ai punti 4 e 7 del ricorso che i benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto sono stati negati dal Ministero della Difesa che ne detiene l'esclusiva competenza;

- in ordine alle domande di cui ai punti 5 e 6 che trova piena applicazione la pronuncia del Giudice contabile d'Appello (sentenza n. 108/2023) che ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.

Con memoria di costituzione del 20.11.2025, l'INPS ha preliminarmente eccepito:

- l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione in violazione del termine perentorio di cui all'art. 199, comma 3, c.g.c.;

- il proprio difetto di legittimazione passiva spettando la ricostruzione della carriera al Ministero della Difesa in qualità di Amministrazione datoriale;

Nel merito, ha rimarcato l'infondatezza del ricorso per genericità delle allegazioni ivi contenute in ordine alle mansioni connesse alla qualifica rivestita ed agli incarichi ricevuti nonché ai periodi temporali durante i quali le mansioni indicate di operatore subacqueo, di sorveglianza sanitaria e di responsabile per la sicurezza sul lavoro sarebbero state svolte. Ha parimenti sottolineato la genericità, oltre che la carenza sotto il profilo probatorio, delle allegazioni di fatto riguardanti una presunta esposizione alle polveri di amianto sotto il profilo della durata in relazione alle mansioni svolte. In ogni caso, ha precisato che non tutte le voci retributive sono rilevanti ai fini della misura della pensione ma solo quelle specificamente individuate dall'art. 53 d.p.r. n. 1092/73, e quindi gli emolumenti retributivi erogati in maniera fissa e continuativa. Per tale motivo, ha contestato che possano avere rilevanza le indennità accessorie connesse a particolari modalità di espletamento della prestazione lavorativa ovvero al raggiungimento di determinati risultati, e dunque incerte sia nell' *an* che nel *quantum*;

- alla odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Luciana Alfani, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, il Ten. Col. Sabato D'Amico per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'avv. Gianluca

Tellone per l'INPS. Tutte le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, concludendo come in atti.

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

In via preliminare, dev'essere scrutinata l'eccezione, sollevata dall'INPS, di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione in violazione del termine fissato dall'art. 199, comma 3, c.g.c.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Come noto, per l'ipotesi di decisione resa in Appello con rinvio al primo Giudice, l'art. 199, comma 3, c.g.c. stabilisce che *“le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza”*. La norma non indica le modalità di riassunzione, ma esse non possono che essere con deposito del ricorso in riassunzione presso la Segreteria del Giudice di I grado (Sez. Giur. Campania, sent. n. 479/2022).

Con particolare riferimento al caso di specie, la sentenza di Appello n. 108/2023 che, in parziale riforma della sentenza di I grado, ha rinviato al Giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio, risulta depositata il 28.4.2023, e successivamente comunicata via pec alle parti in data 2.5.2023.

A partire da tale data, occorre quindi calcolare, ai sensi dell'art. 199, comma 3, c.g.c. il termine di tre mesi fissato per la riassunzione; detto termine, tuttavia, non risulta essere stato rispettato dal (omissis)il quale ha tardivamente depositato l'odierno ricorso in riassunzione in data 7.11.2024, vale a dire dopo un anno e sei mesi circa dalla comunicazione della sentenza di Appello.

Peraltro, anche a voler individuare la decorrenza del termine trimestrale di cui all'art. 199 c.g.c. non già dalla comunicazione della sentenza di II grado bensì dallo spirare del termine lungo di impugnazione, detto

termine trimestrale sarebbe in ogni caso irrimediabilmente decorso al momento deposito del ricorso in riassunzione avvenuto il 7.11.2024.

Per tutti i motivi illustrati, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, quale conseguenza automatica del mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 199, comma 3, c.g.c., in ossequio ai principi di certezza dei tempi processuali e di tutela del giusto processo.

Assorbita ogni altra questione.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro il termine previsto dall'art. 199, comma 3, c.g.c.;
2. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 14.01.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale